

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI LAVORI PRIVATI SOTTOPOSTI A DIA O A PERMESSO DI COSTRUIRE

revisione aprile 2010

L'art. 186 del d.lgs.152/06 indica le condizioni alle quali è consentito il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati.

Con le presenti indicazioni si vuole fornire un contributo ai vari soggetti interessati (in primis imprese e Comuni) all'applicazione di questa normativa offrendo, fatte salve ovviamente le prerogative interpretative ed applicative di ciascun ufficio pubblico, un quadro riepilogativo della normativa riguardante le opere e gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire precisando, in particolare, quali sono le procedure amministrative necessarie per il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo ambientale ed i criteri per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Alla stesura delle indicazioni per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo hanno partecipato i rappresentanti di:

- Provincia di Brescia – Area Ambiente e Area Tecnica;
- Associazione Comuni Bresciani (ACB);
- Arpa Lombardia – Dipartimento di Brescia;
- Associazione Industriali Bresciani (AIB);
- Associazione Piccole e Media industrie (API);
- Collegio Costruttori di Brescia e provincia;
- Associazione Bresciana Cavatori Inerti (ABCI);
- Ordine dei dottori agronomi e forestali;
- Ordine degli ingegneri;
- Ordine degli Architetti;
- Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati;
- Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati;
- Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati.

0. Normativa di riferimento

D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – art. 186

Modificato ed integrato da:

- D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 – art. 2, comma 23
- Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 – art. 20, comma 10-sexies
- Legge n. 13 del 27 febbraio 2009 – art. 8-ter, comma 1

D.g.r. 10 febbraio 2010 n. 8/11348 – Allegato 2 – Linee guida per i terreni provenienti da siti bonificati.

1. Procedura amministrativa

L'art. 186 individua tre distinte procedure amministrative per il riutilizzo di terre e rocce da scavo:

- a. terre e rocce provenienti da opere o attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA)

- b. terre e rocce provenienti da opere o attività soggette a Permesso di Costruire o a denuncia di inizio attività (DIA)
- c. terre e rocce provenienti da lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o DIA

Le indicazioni per l'utilizzo di terre e rocce sono puntualizzate soprattutto per il precedente caso b), ovvero per le attività soggette a Permesso di Costruire o a denuncia di inizio attività (DIA), e per analogia riferite comunque anche agli altri casi a) e c).

Le procedure individuate riguardano esclusivamente le terre e rocce da scavo e non riguardano i materiali da demolizione o altre tipologie di materiale, anche qualora mescolato con terre e rocce.

La verifica delle condizioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, quali sottoprodotti, e quindi l'applicazione delle presenti indicazioni, nel rispetto di quanto indicato dall'art.186 del d.lgs.152/06, deve essere effettuata nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA), quindi nell'ambito di un procedimento di assenso aperto presso il Comune (o dall'Ente competente per il rilascio dell'assenso) dove viene effettuato lo scavo.

Nota: al fine di verificare le condizioni si ritiene necessario che le stesse siano indicate in un apposito documento presentato insieme alla DIA o al permesso di costruire. Si suggerisce l'uso del prospetto che si propone in allegato (Allegato 1) e che dovrà essere accompagnato dalla documentazione necessaria ed ivi indicata.

Tutta la procedura dovrà concludersi preliminarmente alla realizzazione degli scavi.

Nota: le terre e rocce da scavo provenienti da lavori realizzati al di fuori delle procedure previste dalla legge sono rifiuti e quindi devono essere avviate o a smaltimento in discarica o al recupero presso impianti autorizzati.

L'autorità competente al rilascio del permesso di costruire o della DIA, ha il compito di accertare che le terre e rocce da scavo siano gestite secondo quanto previsto dalla normativa. Qualora il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo sia in un Comune diverso da quello di scavo, dovrà essere accertata l'idoneità della destinazione, anche estendendo l'istruttoria al Comune di destinazione.

2. Riutilizzo integrale senza preventivo trattamento o trasformazione preliminare

Il riutilizzo della parte destinata al recupero deve essere integrale senza preventivo trattamento o trasformazione preliminare.

Si ritiene che per "trasformazione preliminare" debba intendersi qualsiasi attività finalizzata ad alterare il contenuto degli inquinanti nell'ammasso di terre e rocce da scavo.

Quindi tale circostanza si verifica anche nel caso dell'attività di vagliatura se è finalizzata ad ottenere da un unico ammasso due ammassi aventi concentrazioni diverse di inquinanti.

A condizione che non sia modificata la percentuale di inquinanti originaria dell'intero ammasso, anche attività quali l'essiccamento mediante evaporazione, la macinatura o la vagliatura, non vengono ritenute trasformazioni o preventivi trattamenti.

Nota: l'essiccamento di terre e rocce contenenti sostanze inquinanti volatili costituisce una trasformazione, alterando il contenuto di contaminanti dell'intera massa.

3. Accertamento della provenienza delle terre e rocce da scavo

In relazione a quanto previsto dal punto e), del comma 1, dell'art.186 le terre e rocce da scavo non devono provenire da un sito contaminato. Quindi si ritiene che **non possano essere classificati come terre e rocce da scavo i terreni provenienti da un sito sottoposto ad intervento di bonifica** anche qualora le caratteristiche analitiche del terreno lo caratterizzino con concentrazioni di contaminanti inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, della parte IV, Titolo V, del d.lgs.152/06.

Secondo quanto previsto dalla d.g.r. 11348/2010 il riutilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da un sito sul quale sono stati attivati procedimenti di bonifica, è assentito solo quando i procedimenti di bonifica sono conclusi, o con il rilascio della certificazione di completamento della bonifica di cui all'art. 248, comma 2, del d.lgs. 152/2006, oppure qualora, a conclusione dell'analisi di rischio di cui al punto 5 dell'art. 242, sia accertato il rispetto delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) e sia stato conseguentemente chiuso il procedimento di bonifica.

Il riutilizzo di terre e rocce da scavo **provenienti da siti bonificati e certificati**, deve essere effettuato in conformità alle procedure di riutilizzo indicate ai punti 4, 5 e 6 dell'Allegato 2 alla d.g.r. 11348/2010.

Devono essere sempre trattati come rifiuti i terreni che abbiano una presenza di contaminanti con concentrazione superiore alle CSC della colonna B, di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, della parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/06, ovvero le terre e rocce escluse dall'applicazione delle linee guida regionali definite nell'Allegato 2 alla d.g.r. 11348/2010.

4. Verifica di compatibilità con il sito di destinazione: campionamenti e analisi

Ai fini di tale verifica si trascrivono le indicazioni di Arpa Lombardia che ha stabilito:

- terreni con contaminanti aventi concentrazioni inferiori alle CSC della colonna A di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, della parte IV, Titolo V, del d.lgs. n.152/06 sono ritenuti idonei per qualsiasi uso autorizzato;
- terreni con contaminanti con concentrazioni superiori alla colonna A, ma inferiori alla colonna B, di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, della parte IV, Titolo V, del d.lgs. n.152/06 possono essere riutilizzati previa valutazione in riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di riutilizzo.

Arpa suggerisce:

- nel caso di riutilizzi per **rilevati stradali**, la cui destinazione d'uso è comunque prevista con i limiti di cui alla colonna B, non è necessaria nessuna verifica specifica poiché il rilevato verrà successivamente di fatto impermeabilizzato con manto di asfalto (se ed in quanto lo specifico progetto ne preveda una effettiva impermeabilizzazione); test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/1998;
- nel caso di **recuperi ambientali, reinterri e riempimenti** è necessario verificare, oltre alla destinazione urbanistica del sito di destinazione, che non vi sia un peggioramento delle condizioni ambientali del sito dove verrà riutilizzato il terreno.

Nota: la verifica proposta da Arpa Lombardia richiede che il materiale da riutilizzare abbia concentrazioni di contaminanti non superiori a quelli riscontrati nel sito di destinazione, con un margine di tolleranza non superiore al 20% sulla concentrazione media.

Da tale quadro risulta la **necessità che ogni scavo sia caratterizzato analiticamente** al fine di verificare che non provenga da sito contaminato e al fine di verificare la compatibilità con il sito di destinazione.

Si evidenziano comunque alcuni casi per i quali sono di seguito indicate le proposte operative

4.1 Scavi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di attività industriali o artigianali, serbatoi o cisterne interraste adibite allo stoccaggio di idrocarburi

Si ritiene necessaria una indagine sul sito di scavo con campionamenti spinti alla profondità massima di 0,50 m dal piano campagna.

Tale indagine deve essere effettuata preventivamente alla redazione e presentazione del progetto di gestione delle terre e rocce da scavo, e deve essere presentata con lo stesso progetto.

Si suggerisce la formazione di un campione rappresentativo ogni 3.000/5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo, formando il campione con la preventiva miscelazione di almeno 5 subcampioni elementari.

Le sostanze da verificare, da definirsi in funzione dell'analisi storica condotta sul sito, dovranno almeno essere estese ai parametri relativi a:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco, Berillio, Cobalto, Selenio, Mercurio.

- Idrocarburi pesanti (C>12).

- Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/06.

- Policlorobifenili (PCB).

In aggiunta a tali determinazioni, sarà opportuno eseguire analisi specifiche relativamente alla potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche eventualmente svolte sull'area nel corso dell'analisi storica o con fonti di pressione ambientale eventualmente rilevate.

4.2 Scavi da realizzare in aree interessate da procedimenti di bonifica già conclusi

La possibilità di riutilizzo delle terre e rocce deve essere conforme alle procedure di riutilizzo indicate ai punti 4, 5 e 6 dell'Allegato 2 alla d.g.r. 11348/2010.

4.3 Scavi da realizzarsi:

- in prossimità del bordo stradale di strutture viarie di grande traffico;

- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

Anche in questi casi si ritiene necessaria una indagine sul sito di scavo con campionamenti spinti alla profondità massima di 0,50 m dal piano campagna. Anche in questo caso si suggerisce la formazione di un campione rappresentativo ogni 3.000/5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo, formando il campione con la preventiva miscelazione di almeno 5 subcampioni elementari.

I parametri da determinare si ritiene debbano almeno essere:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco, Berillio, Cobalto, Selenio, Mercurio.
- Policlorobifenili (PCB);
- Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/06;
- Idrocarburi pesanti (C>12).

Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della fonte di emissione individuata.

4.4 Scavi da effettuarsi in aree diverse da quelle precedentemente indicate ai punti 4.1, 4.2 e 4.3

L'effettuazione di indagini analitiche si ritiene possa essere omessa nei casi in cui l'indagine storica relativa all'area evidenzia l'assenza di fonti di contaminazione.

A tal fine Apat, nelle proprie linee guida del 2005 (punto n.3.2.2), riteneva di poter escludere indagini analitiche nelle "aree a verde, boschive, agricole, residenziali, aste fluviali o canali in cui sono assenti scarichi etc" (Allegato2).

La verifica della contaminazione dovrà comunque essere effettuata qualora siano utilizzate tecniche di scavo potenzialmente contaminanti, ovvero si manifestino evidenze visive e/o olfattive di contaminazione durante le operazioni di cantiere.

In questo caso tali elementi oggettivi dovranno essere ben evidenziati in una relazione redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato che si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

Negli altri casi si ritiene comunque necessaria una caratterizzazione analitica del terreno, con campionatura spinta alla profondità massima di 0,50 m dal piano campagna. Si suggerisce la formazione di un campione rappresentativo ogni 3.000/5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo, formando il campione con la preventiva miscelazione di almeno 5 subcampioni elementari.

I parametri da determinare si ritiene debbano almeno essere:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco, Berillio, Cobalto, Selenio, Mercurio.
- Idrocarburi pesanti (C>12).

In aggiunta a tali determinazioni, sarà opportuno eseguire analisi specifiche relativamente alla potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche eventualmente riscontrate sull'area nel corso dell'analisi storica o con fonti di pressione ambientale eventualmente rilevate.

4.bis Residui provenienti dall'estrazione di marmi e di pietre

Ai sensi del comma 7-ter dell'art. 186, introdotto dal comma 8-ter della Legge 13/2009, sono equiparati alle terre e rocce da scavo i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre.

Sono altresì equiparati alla disciplina detta per le terre e rocce anche i residui derivanti da attività di lavorazione di pietre e marmi nelle quali non vengano usati agenti o reagenti non naturali.

Il riutilizzo per recuperi ambientali (reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati) deve soddisfare i seguenti requisiti:

- avere i requisiti tecnici per lo specifico tipo di riutilizzo. Si ritiene che tale requisito possa essere attestato con una relazione sottoscritta da professionista abilitato che dimostri la conformità merceologica e geotecnica del materiale con il riutilizzo indicato in progetto,
- rispettare i valori limite di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Titolo V del D.lgs. 152/2006 in relazione alla specifica destinazione d'uso dell'area, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza.

Nota: la produzione di tali residui, e conseguentemente il loro riutilizzo, non rientra nei 3 possibili casi previsti dall'art. 186, non trattandosi di terre e rocce per opere o attività sottoposte a VIA o ad AIA, né a permesso di costruire o a DIA, né nel corso di lavori pubblici.

A chi va presentato il progetto di riutilizzo? Chi verifica la sussistenza dei requisiti?

La norma non è chiara su questo punto, non identificando l'autorità competente.

Si ritiene che il progetto di riutilizzo, accompagnato dalla relazione tecnica del professionista abilitato e dalle certificazioni analitiche, debba essere presentato al Comune di riutilizzo.

5. Deposito

Nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo delle terre e rocce da scavo **nel progetto dovrà essere indicato il sito di deposito del materiale** ancorché l'utilizzo sia già stato individuato ed indicato.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire entro dodici mesi dall'avvenuto deposito. **Trascorso detto termine** il proponente dovrà provvedere, secondo la normativa dei rifiuti, al conferimento del materiale non utilizzato **ad apposita discarica o impianto di trattamento autorizzati** con riferimento alle caratteristiche del materiale stesso.

Le terre e rocce da scavo in questione dovranno essere avviate agli utilizzi previsti dal progetto di utilizzo alle medesime condizioni ivi espressamente previste. Qualora si prevedano condizioni di utilizzo differenti le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.

6. Riutilizzo delle terre e rocce da scavo in sostituzione del materiale da cava

In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera g), dell'art. 186, d.lgs. 152/06, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali di cava dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 1), lettera p) per i sottoprodotti.

Si ritiene che l'accettazione presso gli impianti di cava di un quantitativo di "mistone naturale" proveniente da scavi esterni all'ambito estrattivo di lavorazione debba sottostare ai due requisiti di seguito esposti:

- requisito di rispondenza normativa ai dettami delle norme armonizzate europee per l'apposizione del marchio CE. E' necessaria una omogeneità sia petrografica che di distribuzione percentuale dei tipi litologici dei materiali costituenti la coltre alluvionale;
- requisito di rispondenza tecnica rispetto all'impianto di lavorazione. Per impianti di lavorazione dotati di frantoio primario e/o di impianto di grigliatura è possibile lavorare un materiale naturale avente una granulometria 0-400 mm; per impianti provvisti solo di cicli di frantumazione secondaria e/o terziaria, la granulometria del materiale di scavo in ingresso non dovrà superare i 200 mm.

In sede di verifica del progetto dovrà essere accertato che il materiale venga consegnato ad aziende che abbiano adeguate caratteristiche al riutilizzo del materiale, come derivante, ad esempio, da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

7. Riutilizzo per riempimento di cave in falda

Nel caso di riutilizzo per il riempimento di cave con falda sub affiorante si ritiene che le determinazioni analitiche siano estese anche ad una verifica del test di cessione delle terre e rocce con riferimento alla Tab. 3 del DM 5/2/98 come modificato dal DM n. 186/06.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nelle aree con acque sotterranee affioranti, in riferimento agli indirizzi ARPA Lombardia del 20.08.08 n. 11095/3.6.5, ed in analogia alla stessa materia già normata dall'art. 5 (Recupero ambientale) del DM 05/02/1998 s.m.i., il test di cessione è quello di cui all'allegato 3 del DM 05/02/1998 s.m.i. Altresì in ottemperanza al comma d-bis) del DM 05/02/98, che così recita *"in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, in funzione della specifica destinazione d'uso"*, e valutato che gli acquiferi non hanno una destinazione urbanistica propria, il test di cessione di cui sopra contempla un numero limitato di parametri chimici e debbano essere salvaguardate le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, così come previsto dall'art. 144 (Tutela e uso della risorsa idrica) del D. Lgs. 152/2006, qualora la massima quota della superficie piezometrica sia posta a una quota maggiore della quota di fondo della cava, meno un metro di franco, il riempimento di tale volume sia limitato a terre e rocce da scavo nelle quali sia stato sempre verificato il rispetto della colonna A, tab 1 allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

8. Rintracciabilità delle terre e rocce da scavo

Si ritiene necessario che in sede di autorizzazione venga prevista la rintracciabilità dei materiali, soprattutto nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano destinate ad un utilizzo in sito diverso da quello di produzione.

L'utilizzatore potrà documentare la provenienza, la quantità delle terre e rocce da scavo utilizzate e la specifica destinazione del sito di utilizzo mediante una relazione finale a fir-

ma del direttore dei lavori o, nel caso di recuperi ambientali o di conferimento di “mistone”, mediante bollette di consegna o analoga documentazione.

Copia dell'autorizzazione comunale dovrà inoltre essere tenuta su ogni mezzo di trasporto.

E' importante che copia degli atti autorizzativi siano trasmessi anche agli enti competenti in relazione al sito di destinazione.

Allegati:

- Allegato 1 - Grafo adempimenti Terre e Rocce
- Allegato 2A Terre rocce - Da allegare alla richiesta di Permesso di costruire o DIA
- Allegato 2B Terre rocce - Comunicazione rispetto condizioni
- Allegato 3 - APAT Terre e rocce